

RIEPILOGO: CONTRO IL CAMBIO DI TRATTAMENTO FISCALE C.A.

Dott. Andrea Dini

Risparmiandovi qualche riga su come ha avuto inizio la storia nel 2014 in Piemonte, arriviamo subito al dunque.

Tra il 18 Novembre e il 15 Dicembre, le Aziende ULSS del Veneto - su direttiva di Azienda Zero - hanno comunicato ai Medici Sostituti di Continuità Assistenziale (CA, ma anche a Medici di Emergenza Territoriale e Specialisti Ambulatoriali) che dal 01 Gennaio 2020 i loro redditi sarebbero stati equiparati a quelli di lavoratore dipendente, a fronte di nessuna modifica contrattuale e/o previdenziale. Il giorno 27 Dicembre 2019, APSS Provincia Autonoma di Trento comunica che dal 01 Gennaio 2020 metterà in atto lo stesso provvedimento.

COSA COMPORTA IL CAMBIO DI TRATTAMENTO FISCALE?

Partiamo da un presupposto: stiamo parlando di modifiche **solo a livello di trattamento fiscale**. Come specificato nella comunicazione, il nostro contratto - l'ACN per la Medicina Generale - rimane lo stesso, **cambierebbe di fatto solo la tipologia del nostro reddito: da lavoratore autonomo a lavoratore dipendente**.

Sebbene i Medici Titolari di CA siano ormai da moltissimi anni inquadrati a livello fiscale come dipendente, i Medici Sostituti avevano mantenuto la tipologia di reddito come autonomo. Ciò risulta, quindi, come una (parziale, vedremo dopo) novità.

QUINDI...COSA CAMBIA?

Cercando di essere più brevi e chiari possibili, **i lavoratori dipendenti pagano l'IRPEF**. L'IRPEF è un'imposta progressiva, calcolata sugli scaglioni di reddito.

Reddito imponibile	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

Allo scaglione di reddito corrisponde l'aliquota, che viene trattenuta direttamente dallo stipendio. Compreso questo, è facile capire quali saranno le differenze:

- Per chi usufruisce del Regime Ordinario cambia pochissimo, anche in questo caso il Libero Professionista paga le tasse secondo l'aliquota IRPEF;
- Per chi usufruisce del Regime Forfetario cambia tutto: il regime forfetario è un regime fiscale (dal 1 gennaio 2019, per chi non supera i 65.000€ di reddito annuo) che permette di fruire di diverse semplificazioni fiscali, tra cui una aliquota fissa del 15% (o 5% per chi usufruisce del Regime Forfetario Agevolato o Start Up) come sostituto d'imposta. In questo caso lo svantaggio in termini tributari è enorme ed a questo se ne aggiunge un altro: con il Regime Forfetario 2020, recentemente approvato con l'ultima Legge di Bilancio, viene escluso chi produce redditi da lavoratore dipendente superiori a 30.000€ annui. Pertanto, dal 2021, se in CA guadagnerete più di 30.000€ annui sarete anche esclusi dal Forfetario!

Facciamo un esempio: tenendo conto delle diverse retribuzioni tra diverse AULSS e tra Regione Veneto e Trentino, ipotizzando:

- *Onorario professionale 22,46 €/h + Contributo AIR e/o Patto Aziendale 4 €/h + Rimborso Benzina = 27,50 €/h.*
- *Con una media di 9 turni al mese, $27,5 * 12 * 9 = 2.970$ €/mese.*
- *In 12 mesi equivarrebbe a $2.970 * 12 = 35.640$ €*

*Seguendo gli scaglioni IRPEF per il reddito da lavoratore dipendente, ricadreste nello scaglione del 38%. Per essere precisi, dovrete versare: $6.960 + (35.640 - 28.000) * 38\% = 6.960 + 2.903,2 = 9.863,20$ €. Lo stesso conto vale anche per chi è in Regime Ordinario, con la differenza della possibilità di detrarre le spese professionali.*

In Regime Forfetario il conto è più semplice, si applica il 15% o 5% al 78% del reddito lordo (il 22% sono considerate forfait di spese, secondo il codice ATECO per la nostra professione). A conti fatti, risulterebbero 4.169,88 € nel primo caso e 1.399,96 € nel secondo.

LA NOSTRA POSIZIONE COME MEDICE ASSOCIAZIONE

Riteniamo che l'impostazione di Azienda Zero, delle AULSS Venete e di APSS Trento non sia corretta e, in particolare, siamo fermamente convinti che il nostro lavoro da Medici Sostituti di CA non possa essere ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato. E il trattamento tributario non può prescindere dalla natura e dalla sostanza del rapporto giuridico sotteso, quest'ultimo nel nostro caso normato da ACN per la Medicina Generale, che parla chiaramente di lavoro autonomo convenzionato.

Ammesso ma non concesso che quanto in oggetto sia invece vero e anche i Medici Sostituti di CA possano essere considerati come lavoratori subordinati, quindi retribuiti come dipendenti, tale circostanza non sarebbe valida solo dal 1° gennaio 2020 ma ricorrerebbe, necessariamente, anche per il passato. Con tutte le conseguenze del caso, sia per i professionisti che per le Aziende Sanitarie, i quali risulterebbero insolventi sotto svariati punti di vista fino a 5 anni precedenti.

Non opporci ora, non prendere una posizione chiara adesso, anche come singoli medici, significa porgere il fianco a possibili onerose pretese tributarie per il futuro e per il passato. Il problema non è cosa cambierà dal 1° gennaio 2020, accettare supinamente l'imposizione delle Aziende Sanitarie Locali rischia di essere interpretata come riconoscimento da parte del professionista stesso della natura subordinata del rapporto di lavoro anche per gli anni pregressi.

Temiamo inoltre che questo provvedimento possa portare nei mesi a seguire uno svuotamento delle sedi di CA dei Medici Sostituti, che dovranno dimettersi all'avvicinarsi della soglia dei 30.000€/annui per non perdere l'agevolazione fiscale. Per un lavoro come il nostro, in cui si lamenta la perenne carenza nel reperire medici, soprattutto per certe sedi, a noi sembra un provvedimento con fine suicidario.

COSA ABBIAMO FATTO COME MEDICE ASSOCIAZIONE

Appena siamo venuti a conoscenza delle comunicazioni ricevute, **abbiamo creato un gruppo Facebook per dare risonanza al problema, coinvolgendo i Medici di CA di tutte le ULSS Venete** (e da ieri, i nostri colleghi trentini), discutendo il provvedimento tutti assieme (<https://www.facebook.com/groups/ControCambioTrattamentoFiscaleCA/>).

Sulla base di quanto detto finora, come Medice Associazione **abbiamo mandato una lettera di diffida alle AULSS Venete e invitato i singoli medici a mandare loro stessi lettera di diffida** da noi predisposta con i nostri consulenti.

Il giorno 12 Dicembre 2019 abbiamo partecipato ad un incontro organizzato da FIMMG per discutere la questione. Abbiamo accolto con soddisfazione la decisione di FIMMG - nella persona del Dott. Crisarà, Vicesegretario Nazionale e Segretario Regionale Veneto - di perseguire la causa che abbiamo portato avanti fin dall'inizio, sostenendo di fatto tutti i punti critici da noi evidenziati.

Confrontandoci con i nostri consulenti, abbiamo concluso che presentare diversi interpelli, basati su diversi pareri, ad Agenzia delle Entrate avrebbe potuto avere un effetto negativo sul risultato finale.

Abbiamo, quindi, deciso di appoggiare, con le riserve del caso, l'iniziativa di FIMMG di presentare un interpello ad Agenzia delle Entrate, tramite loro consulenti, che possa risultare dirimente nel risolvere la questione.

Purtroppo, ci è stata negata la possibilità di visionare l'interpello e sottoporlo ai nostri consulenti prima che venisse inviato ad Agenzia delle Entrate, ma siamo stati rassicurati sulle tempistiche e sul fatto che verremo messi al corrente quando risulterà inviato.

Agenzia delle Entrate avrà 90 giorni di tempo per mandare una risposta all'interpello, ergo fino a marzo o più probabilmente aprile non potremo sapere con certezza quale sarà il nostro destino (tributario).

La vicenda è quindi ben lontana dall'essere risolta, ma con l'aiuto di FIMMG contiamo di avere buone chances di vincere l'interpello e mantenere la situazione delle cose allo stato attuale.

Dott. Andrea Dini